

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72°

Roma - Mercoledi, 9 settembre 1931 - Anno IX

Numero 208

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1º gennaio 1931 Anno Sem. Trim.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Par-l e Il complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 al-

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei

vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla «Gazzetta Ufficiale» vanno fatte a parte; non unitamente, cicè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 - 50-033 - 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALING 50-107 - 50-033 - 53-914

La "Gazzetta Ufficiale " e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE.

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I. Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio. Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15. Asmara: A. A. F. Cicero. Eman. n. 30. Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Gari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Geliuno: Benetta Silvio.
Genevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Gologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Gresoia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Golzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caitanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale. via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cunso: Libr. Ed Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firemze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr, pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forli: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose: Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia: Benedusi S.
Imperia: Oneglia: Cavillotti G.
Leoce: A. Marxullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.

Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143;
V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16.

Modena: G. T. Vincensi & N., portico del Collegio. Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.

Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.

Nuoro: G. Malgaroli.

Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9.

Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.

Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.

Pavia: Succ. Bruni Marelli.

Perugia: N. Simonelli.

Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annun zio n. 15.

Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.

Pisa: Popolare Minerva: Biunite Sottoborgo.

Pistoia: A. Pacinotti.

Potanza: Gerardo Marchesiello.

Ravenna: E. Lavagna & F.

Reggio Calabria: R. D'Angelo.

Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.

Rieti: A. Tomassetti.

Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vio. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb I n. 330.

Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.

Salerno: N. Saracino, Corso Umberto F nn. 13-14.

Sasvona: Lodola.

Siena: S. Bernardino, via Oavour n. 42.

Siracusa: Tinè Salvatore. Sassarii G. Ledda. Corso Vittorio Emanuele n. 14. Savona: Lodola. Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42. Siracusa: Tinè Salvatore. Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9. Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3 Taranto: Rag. L. De-Pace. via D'Aquino n. 104. Teramo: L. D. Ignazio.

Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano;
Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves
dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & O.,
via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli,
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12;
F.lli Treves. Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato,
Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale,
Vercelli: Bernardo Cornale,
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42,
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.
CONCESSIONARI SPECIALI. CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Forino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittorian. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viargegio. Bugi Mariale, via Caribaldia. scarem. Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth. L. U. 2.

Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via
Lavalle n. 538.

Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.

Parigi: Società Anon Libreria Italiana, Rue du

4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. Bologna, via Milazzo 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi Ponte Monumentale; Milano, Broletto, n. 24; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, piazza SS. Apostoli, 49; Torino, via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo. Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO Numero di pubblicazione LEGGI E DECRETI 1986. — REGIO DECRETO 17 luglio 1931, n. 1077. Approvazione della convenzione 28 maggio 1931 per la costruzione e l'esercizio della tramvia funicolare da Mercogliano al Santuario di Montevergine . . . Pag. 4422 1387. — REGIO DECRETO 29 luglio 1931, n. 1078. Emissione di speciali cartoline postali, con vignetta, da centesimi 30, a ricordo della inaugurazione della nuova stazione ferroviaria di Milano 1388. — REGIO DECRETO 17 luglio 1931, n. 1080. Riunione in unico Comune, con capoluogo e denominazione « Pieranica », dei comuni di Pieranica e di Quintano. Pag. 4423 1389. — REGIO DECRETO 24 luglio 1931, n. 1081. Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Al-. Pag. 4423 1890. — REGIO DECRETO 17 luglio 1931, n. 1083. Autorizzazione ai comuni di Amalfi e Stresa Borromeo, considerati luoghi di cura, soggiorno e turismo, a riscuotere le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore Pag. 4423 1392. — REGIO DECRETO-LEGGE 24 agosto 1931, n. 1091. Appannaggio di annue L. 1.000.000, in favore di S. A. R. il Principe Amedeo Umberto di Savoia, Duca d'Aosta. Pag. 4424 1393. — REGIO DECRETO-LEGGE 24 agosto 1931, n. 1092. Appannaggio di annue L. 400.000, in favore di S. A. R. la Principessa Elena di Francia, Duchessa d'Aosta Madre. 1394. — REGIO DECRETO-LEGGE 24 agosto 1931, n. 1093. Appannaggio di annue L. 150.000 a S. A. R. il Principe Aimone Roberto di Savoia-Aosta, Duca di Spoleto. 1395. — REGIO DECRETO-LEGGE 24 agosto 1931, n. 1094. Appannaggio di annue L. 100.000 a S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta, Conte di Torino. Pag. 4426 1896. — REGIO DECRETO-LEGGE 24 agosto 1931, n. 1095. Appannaggio di annue L. 100.000 a S. A. R. il Principe Amedeo di Savoia-Aosta, Duca degli Abruzzi. Pag. 4426 1397. — REGIO DECRETO-LEGGE 7 agosto 1931, n. 1113

DEORETI PREFETTIZI:

1398. — REGIO DECRETO 2 luglio 1931, n. 1079.

Autorizzazione all'Associazione ligure per la protezione

degli animali ad accettare un legato . . .

_

Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 4428

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e delle rendite. Pag. 4436

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1386.

REGIO DECRETO 17 luglio 1931, n. 1077.

Approvazione della convenzione 28 maggio 1931 per la costruzione e l'esercizio della tramvia funicolare da Mercogliano al Santuario di Montevergine.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con il Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 28 maggio 1931-IX fra il delegato del Ministro per le comunicazioni, in rappresentanza dello Stato, ed il rappresentante della « Società anonima Immobiliare Irpina », per la concessione a quest'ultima della costruzione e dell'esercizio della tramvia funicolare da Mercogliano al Santuario di Montevergine.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addi 17 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi 4 settembre 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 312, foglio 9. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1387.

REGIO DECRETO 29 luglio 1931, n. 1078.

Emissione di speciali cartoline postali, con vignetta, da centesimi 30, a ricordo della inaugurazione della nuova stazione ferroviaria di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Riconosciuto opportuno di emettere speciali cartoline postali a ricordo della inaugurazione della nuova stazione ferroviaria di Milano;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata l'emissione di speciali cartoline postali, con vignetta, da centesimi 30, a ricordo della inaugurazione della nuova stazione ferroviaria di Milano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1931 · Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

CIANO - MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi 4 settembre 1931 - Anno IX Atti del Governo, registro 312, foglio 10. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1388.

REGIO DECRETO 17 luglio 1931, n. 1080.

Riunione in unico Comune, con capoluogo e denominazione « Pieranica », dei comuni di Pieranica e di Quintano.

VITTORIO EMANUELE III .

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduta la domanda in data 29 aprile 1931 con cui il podestà preposto ai comuni di Pieranica e di Quintano, in esecuzione delle proprie deliberazioni in data 2 e 3 settembre 1930, chiede la riunione dei due Comuni in unico ente con sede del capoluogo a Pieranica;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Cremona con deliberazione 19 dicembre 1930;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione prima, in adunanza 30 giugno 1931, che si intende nel presente decreto integralmente riportato;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ed il relativo regolamento 12 febbraio 1911, n. 217, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 227, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, nonchè la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Pieranica e di Quintano, in provincia di Cremona, sono riuniti in unico Comune, con capoluogo e denominazione « Pieranica ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addi 17 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi 4 settembre 1931 - Anno IX Atti del Governo, registro 312, foglio 12. — Mancini.

Numero di pubblicazione 1389.

REGIO DECRETO 24 luglio 1931, n. 1081.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Alfonsine.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 giugno 1879, n. 4949, con cui fu istituito l'archivio notarile mandamentale di Alfonsine;

Visto il R. decreto 24 marzo 1923, n. 601, col quale venne soppressa la pretura con sede nel Comune di detta città;

Visto l'art. 248 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'archivio notarile mandamentale di Alfonsine è soppresso. Gli atti e documenti in esso conservati saranno depositati nell'archivio notarile distrettuale di Ravenna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi 4 settembre 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 312, foglio 13. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1390.

REGIO DECRETO 17 luglio 1931, n. 1083.

Autorizzazione ai comuni di Amalfi e Stresa Borromeo, considerati luoghi di cura, soggiorno e turismo, a riscuotere le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 16 (sub 9, lettera d) del R. decreto legge 20 marzo 1930, n. 141;

Viste le richieste avanzate dai comuni di 'Amalfi e Stresa Borromeo per avvalersi della disposizione suaccennata:

Visti i decreti del Nostro Ministro per l'interno in data 30 giugno 1928 e 25 aprile 1929 in base ai quali i Comuni suindicati vanno considerati come luoghi di cura, soggiorno e turismo;

Visto il parere della Commissione centrale per la finanza locale:

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono autorizzati ad applicare le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe terza i comuni di Amalfi e di Stresa Borromeo.

Art. 2.

'All'Azienda autonoma di cura del comune di Amalfi è devoluto il 50 per cento del maggiore provento, al netto delle spese di riscossione, derivante dall'autorizzazione di cui al precedente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addi 17 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi 4 settembre 1931 - Anno IX

'Atti del Governo, registro 312, foglio 15. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1391.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 luglio 1931, n. 1090.

Nuovo ordinamento dei servizi dell'assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Viste le leggi 10 gennaio 1929, n. 65, per l'assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria, e 31 gennaio 1904, n. 51 (testo unico) per gli infortuni sul lavoro;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare un nuovo ordinamento ai servizi dell'assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per l'aeronautica e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

'A' decorrere dal 16 luglio 1931-IX le funzioni, i diritti, i privilegi e le esenzioni fiscali, attribuiti dalla legge 10 gennaio 1929, n. 65, per l'assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria, alla Cassa di assicurazione di cui agli articoli 17 e seguenti della legge predetta, sono trasferiti ai Sindacati obbligatori per l'assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro della gente di mare, istituiti ai sensi dell'art. 26 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e aventi sede in Genova, Trieste e Napoli.

I Sindacati obbligatori suindicati eserciteranno le funzioni predette nei limiti della circoscrizione territoriale di ciascuno, tenendo, per l'assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria, una gestione separata.

Art. 2.

La Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria è posta in liquida-

zione a decorrere dalla stessa data del 16 luglio 1931-IX, e da tal giorno il commissario straordinario, nominato con R. decreto 4 giugno 1931-IX, assumerà le funzioni di commissario liquidatore, con tutti i poteri necessari per la gestione di stralcio degli affari pendenti a tale data.

In conseguenza, con la data medesima, sono soppressi tutti gli organi istituiti dal capo II della legge 10 gennaio 1929, n. 65.

Art. 3.

In quanto non siano incompatibili col presente decreto, rimangono in vigore le disposizioni della legge 10 gennaio 1929, n. 65.

Il Governo del Re, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le comunicazioni, è autorizzato ad introdurre nella legge 10 gennaio 1929, n. 65, nella legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, ed eventualmente in altre leggi, tutte le modificazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Con decreti Reali, su proposta del Ministro per le corporazioni, saranno introdotte negli statuti dei Sindacati obbligatori di mutua assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per la gente di mare le modificazioni ed integrazioni necessarie per l'esercizio della assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria, ed in particolare per regolare la rappresentanza della gente del mare e dell'aria negli organi amministrativi per la gestione di questa assicurazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Bottai — Rocco — Mosconi — Balbo — Ciano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi 5 settembre 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 312, foglio 22. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1392.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 agosto 1931, n. 1091.

Appannaggio di annue L. 1.000.000 in favore di S. A. R. il
Principe Amedeo Umberto di Savoia, Duca d'Aosta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduta la legge 20 dicembre 1925, n. 2229, con la quale venne fissato in annue L. 1.000.000 l'appannaggio del Principe Emanuele Filiberto Vittorio di Savoia, Duca d'Aosta;

Ritenuta la necessità che, in seguito alla morte dell'Augusto Principe, detto appannaggio sia continuato al figlio primogenito Amedeo Umberto di Savoia, Duca d'Aosta;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Udito il Consiglio dei Ministri: Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'appannaggio di annue L. 1.000.000, assegnato con la legge 20 dicembre 1925, n. 2229, al Principe Emanuele Filiberto Vittorio di Savoia, Duca d'Aosta, è continuato al figlio primogenito Principe Amedeo Umberto di Savoia, Duca d'Aosta.

La detta somma sarà corrisposta per dodicesimi e in anticipazione di mese in mese alla persona che sarà delegata dal Principe.

Art. 2.

È abrogato il R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1931.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Malonno, addi 24 agosto 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi 5 settembre 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 312, foglio 23. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1393.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 agosto 1931, n. 1092.

Appannaggio di annue L. 400.000, in favore di S. A. R. la Principessa Elena di Francia, Duchessa d'Aosta Madre.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A Sua Altezza Reale la Principessa Elena di Francia, Duchessa d'Aosta Madre, è assegnato l'appannaggio di annue L. 400.000.

La detta somma sarà corrisposta per dodicesimi e in anticipazione di mese in mese alla persona che sarà delegata dalla Principessa.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Malonno, addi 24 agosto 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - MOSCONIA

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi 5 settembre 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 312, foglio 24. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1394.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 agosto 1931, n. 1093.

Appannaggio di annue L. 150.000 a S. A. R. il Principe Aimone Roberto di Savoia-Aosta, Duca di Spoleto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

'Art. 1.

A Sua Altezza Reale il Principe Aimone Roberto di Savoia-Aosta, Duca di Spoleto, è assegnato l'appannaggio di annue L. 150.000.

La detta somma sarà corrisposta per dodicesimi e in anticipazione di mese in mese alla persona che sarà delegata dal Principe.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Malonno, addi 24 agosto 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - MOSCONI

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi 5 settembre 1931 - Anno IX

Atti del Governo, registro 312, foglio 25. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1395.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 agosto 1931, n. 1094.

Appannaggio di annue L. 100.000 a S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta, Conte di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA'

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A Sua Altezza Reale il Principe Vittorio Emanuele di Savoia Aosta, Conte di Torino, è assegnato l'appannaggio di annue L. 100.000.

La detta somma sarà corrisposta per dodicesimi e in anticipazione di mese in mese alla persona che sarà delegata dal Principe.

'Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi : dei decreti del Regno d'Italia mandando : chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Malonno, addi 24 agosto 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi 5 settembre 1931 - Anno IX

'Atti del Governo, registro 312, foglio 26. MANCINI.

Numero di , ubblicazione 1396.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 agosto 1931, n. 1095.

Appannaggio di annue L. 100.000 a S. A. R. il Principe Amedeo di Savoia-Aosta, Duca degli Abruzzi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Nisto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

'Art. 1.

'A Sua Altezza Reale il Principe Luigi Amedeo di Savoia 'Aosta, Duca degli Abruzzi, è assegnato l'appannaggio di L. 100.000.

La detta somma sarà corrisposta per dodicesimi e in anticipazione di mese in mese alla persona che sarà delegata dal Principe.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Malonno, addi 24 agosto 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi 5 settembre 1931 Anno IX

Atti del Governo, r.gistro 312, foylio 27. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1397.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 agosto 1931, n. 1113.

Norme riguardanti le cauzioni per appalti esattoriali di imposte dirette prestate con polizze fideiussorie dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 16 febbraio 1931 n. 210, concernente facoltà di prestare cauzion, per appalti esattoriali, non oltre la metà del loro ammontare, mediante polizze fideiussorie emesse da Istituti od Enti assicuratori riconosciuti;

Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, ed i Regi decreti-legge 14 febbraio 1927, n. 125, e 6 novembre 1930, n. 1465, contenenti modifiche al testo unico predetto;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare le disposizioni per l'attuazione dell'art. 5 del R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 210, predetto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno, col Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto e col Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per gli appalti delle esattorie delle imposte dirette in corso e per quelli del decennio 1933-1942, la polizza fideius soria, che a termini dell'art. 5 del R. docreto legge 16 febbraio 1931, n. 210, gli esattori possono prestare a cauzione dell'appalto, viene emessa dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Art. 2.

La polizza fideiussoria, regolarmente perfezionata, deve presentarsi al Comune od all'autorità prefettizia nei termini stabiliti dalla legge sulla riscossione e relativo regolamento per la prestazione della cauzione ordinaria e dei supplementi.

Copia della polizza viene comunicata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni al ricevitore provinciale, da cui dipende l'esattore.

Art. 3.

L'esecuzione sulla polizza deve essere preceduta da quella sugli altri beni cauzionali prestati dall'esattore, o per lui da terzi cauzionanti.

Quando tuttavia la cauzione non costituita da polizza fideiussoria risulti insufficiente a coprire il debito dell'esattore, il prefetto potrà ordinare che l'esecuzione sulla polizza, per l'eccedenza del debito rispetto alla cauzione, sia contemporanea all'esecuzione sugli altri beni cauzionali.

Art. 4.

L'esecuzione sulla polizza ha luogo mediante ordinanza del prefetto in base a liquidazione sommaria del debito complessivo o residuo dell'esattore, nella quale si determina la somma dovuta dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, fino a concorrenza dell'ammontare garantito con la polizza stessa.

Entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza, l'Istituto versa l'ammontare richiesto alle Casse degli Enti o a quella dei Depositi e prestiti in conformità dell'ordinanza.

Le eventuali eccezioni non sospendono il corso dell'ordinanza e l'obbligo del versamento.

Art. 5.

. Pel recupero delle somme versate per conto dell'esattore in esecuzione dell'ordinanza del prefetto, di cui al precedente articolo, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, dopo che siano stati intergralmente soddisfatti l'Erario, la Provincia, il Comune e tutti gli Enti interessati nella riscossione garantiti con la cauzione e con la polizza, resta surrogato nei diritti e nell'azione spettanti all'esattore e suoi eredi a termine delle vigenti disposizioni sulla riscossione delle imposte per la esazione dei residui, tanto di quelli che abbiano conservato il carattere d'imposta, quanto di quelli che siano divenuti crediti privati dell'esattore.

Con i limiti di cui al comma precedente l'Istituto nazionale delle assicurazioni resta inoltre surrogato quanto alla esecuzione sui beni privati dell'esattore nei diritti stabiliti a favore dello Stato, Provincia, Comune ed altri Enti dall'ultimo comma dell'art. 16 della legge sulla riscossione.

Pel recupero delle somme pagate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni valgono inoltre, sempre coi limiti indicati nel primo comma del presente articolo, gli articoli 1915 e seguenti del Codice civile ed ogni altra disposizione di legge in materia di fideiussione.

Art. 6.

Dell'esazione dei residui che possono essere escussi dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, e che abbiano conservato la natura d'imposta, l'Istituto può incaricare il gestore, il delegato od il nuovo esattore, a mente degli articoli 59 e 60 del regolamento sulla riscossione.

La compilazione degli elenchi dei residui o degli estratti dei ruoli, necessaria per il recupero del credito dell'Istituto, è fatta a cura e spesa di questo, che può rivalersi sull'esattore debitore.

Art. 7.

Con la stipulazione della polizza fideiussoria il contraente assume l'obbligo di corrispondere alle rispettive scadenze il premio pattuito, per tutta la durata del contratto.

Pel conseguimento dei premi non pagati dall'esattore, il prefetto, su richiesta dell'Istituto, ordina al Comune o Consorzio, la trattenuta del loro importo e dei relativi interessi di mora ed accessori, sul prossimo mandato per aggio, o per altro titolo, all'esattore o suoi eredi, disponendo l'emissione di apposito mandato a favore dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. In caso di inadempimento, il prefetto promuove i provvedimenti di ufficio da parte della Giunta provinciale amministrativa, ed occorrendo, invia sul posto apposito commissario a spese dell'esattore.

In caso di mora pel pagamento dei premi non può essere sospeso il pieno effetto della polizza per la garanzia dell'intero periodo d'appalto per cui fu emessa fino all'emissione del decreto di svincolo della somma assicurata o della intera cauzione a' termini dell'art. 130 del regolamento sulla riscossione.

Qualora durante il corso del contratto di appalto l'esattore domandi la sostituzione parziale o totale della somma assicurata con altra cauzione prestata nei modi normali, dovrà esibire l'attestazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, comprovante che l'esattore stesso ha previamente adempiuto alle condizioni stabilite per la risoluzione anticipata della polizza.

Per il recupero delle somme dovute per premi di assicurazione ed accessori, e per quelle dovute in caso di risoluzione anticipata del contratto di assicurazione, si osservano, qualora non si possa seguire la procedura indicata nel precedente comma secondo, le norme dell'art. 5, comma primo.

Art. 8.

In caso di mancato versamento totale o parziale de parte dell'esattore alle scadenze stabilite, il ricevitore provinciale, il Comune o l'Amministrazione creditrice, oltre alla notifica del precetto di cui all'art. 92 del regolamento sulla riscossione, danno immediata comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, all'Istituto nazionale delle assicurazioni, indicando l'importo totale della rata e l'ammontare del debito rimasto insoluto.

Per la emissione del decreto di svincolo della cauzione prestata nei modi ordinari dall'esattore, di cui all'art. 130 del regolamento sulla riscossione, l'esattore è in obbligo di esibire anche la dichiarazione dell'Istituto che l'esattore ha pagato ogni suo debito verso l'Istituto medesimo.

'Art. 9.

La limitazione di cui al secondo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 210, non è applicabile per la parte di cauzione attuale che sia costituita con beni immobili.

Nel testo unico di cui agli art. 26 del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, ed articolo unico della legge 18 maggio 1931, n. 802, saranno incluse le disposizioni del presente decreto ed estese al decennio 1933-1942, le disposizioni in materia cauzionale, emanate per il decennio 1923-1932, con R. decreto 7 gennaio 1923, n. 144, e col successivo R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2305.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, restando autorizzato il Ministro proponente a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addi 7 agosto 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Mosconi — Rocco - Воттаі.

Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi 8 settembre 1931 - Anno IX 'Atti del Governo, registro 312, foglio 44. - MANCINI.

Numero di pubblicazione 1398.

REGIO DECRETO 2 luglio 1931, n. 1079.

Autorizzazione all'Associazione ligure per la protezione degli animalì ad accettare un legato.

N. 1079. R. decreto 2 luglio 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Associazione ligure per la protezione degli animali, viene autorizzata ad accettare il legato di L. 5000 disposto a suo favore dal grand'uff. ing. Nabor Soliani.

Visto, il Guardasiailli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 1399.

REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 1087.

Riconoscimento giuridico del Consorzio provinciale ferrarese delle cooperative di produzione e lavoro, con sede in Ferrara.

N. 1087. R. decreto 18 giugno 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, il Consorzio provinciale ferrarese delle cooperative di produzione e lavoro, con sede in Ferrara, è riconosciuto come corpo morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: Rocco, Registrato alla Corte dei conti, addi 5 settembre 1931 - Anno IX

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1533.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Marinovich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo

nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Mariaovich ved. Filomena nata Baroni fu Francesco, nata a Zara il 25 settembre 1851 e

domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addi 28 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(5852)

N. 1288.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome «Facchin-Negri» è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Facchin-Negri ved. Giovannina nata Giadrievich fu Luigi e di Rodin Maria, nata a Zara il 19 novembre 1874 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Facchi-Negri ».

Uguale restituzione è disposta anche per la figlia Jolanda

fu Armando, nata a Zara il 29 giugno 1910.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avra esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 28 maggio 1931 · Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(5853)

N. 1379.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Bernetich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bernetich Carlo fu Michele e di Krizmancich Maria, nato a Trieste il 12 agosto 1870 e domiciliato a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bernetti ».

Uguale restituzione è disposta anche per la moglie Antonia nata Parada, nata a Melada (Jugoslavia) il 6 gennaio 1886 e per le figlie Zora, Domenica, Nevenca e Antonia, nate a Zara rispettivamente l'11 ottobre 1912, il 20 febbraio 1917, il 7 gennaio 1920 e il 15 ottobre 1923.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addi 28 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(5855)

N. 1729.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Lucianovich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Lucianovich Pierina nata Dimitri, fu Demetrio e fu Ostoja Agata, nata a Lagosta (provincia di Zara) il 7 febbraio 1852 e domiciliata a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Luciani ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avra esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addi 29 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(5856)

N. 1499.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende atutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Pollich » è di origine italiana, e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Pollich Adele fu Tommaso e fu Pasco Luigia, nata a Chistagno (Jugoslavia) il 25 aprile 1856 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Poli ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addi 29 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(5857)

N. 1500.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Polich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Cettineo Erminia nata Polich, fu Tommaso e fu Pasco Luigia, nata a Zara il 22 marzo 1863 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Poli ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addi 29 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(5858)

N. 1512.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale

N. 1955.

5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17:

Ritenuto che il cognome « Mazzanovich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Ljubibratich Lina nata Mazzanovich fu Luigi e fu Marglizza Anna, nata a Sebenico (Jugoslavia) il 2 marzo 1870 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mazzani ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 29 maggio 1931 · Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(5859)

N. 1513.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Mikacich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata:

Decreta:

Il cognome della signora Mikacich ved. Catterina nata Tezilazich fu Vincenzo e di Inchiostri Antonia, nata a Pago (Jugoslavia) il 24 luglio 1875 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Micacci ».

Uguale restituzione è disposta anche per il figlio Giovanni fu Nicolò, nato a Spalato (Jugoslavia) il 16 gennaio 1913.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 29 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Allacevich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Allatevich Quinidio fu Antonio e fu Buttazzoni Caterina, nato a Zara il 15 febbraio 1908 e domiciliato a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Allaci ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 23 giugno 1931 - Anno IX

11 prefetto: VACCARI.

(5861)

N. 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge citato:

R. decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a
tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Allacevich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Allacevich Elladio fu Antonio e fu Buttazzoni Caterina, nato a Sebenico (Jugoslavia) il 28 maggio 1900 e domiciliato a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Allaci ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 23 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(5860)

(5862)

N. 1416.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte nute nel suddetto R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Foretich-Colenda » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Foretich-Colenda don Giacomo fu Stefano e di Stecca Margherita, nato a Curzola (Jugoslavia) il 12 settembre 1878 e domiciliato a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Colenda ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addi 22 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(5863)

N. 1416.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Foretich-Colenda » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Foretich-Colenda Vincenza fu Stefano e di Stecca Margherita, nato a Curzola (Jugoslavia) il 4 gennaio 1891 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Colenda ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal nu mero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 22 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

N. 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, concerneute la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Allacevich »' è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Allacevich avv Pompeo fu Doimo e fu Zelembada Maria, nato a Bencovaz (Jugoslavia) il 14 dicembre 1881 e domiciliato a Zara è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Allaci ».

Uguale restituzione è disposta anche per la moglie Maria nata Caputo di Mauro e di Cerne Orsola-Maria, nata a Zara il 5 dicembre 1880; e per i figli Ausonio, Enotrio ed Esperia, nati a Zara rispettivamente il 13 febbraio 1910, 16 ottobre 1912 e 24 gennaio 1916.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 22 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(5865)

N. 221 G.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ricenuto che il cognome « Gardos » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gardos Antonio figlio del fu Matteo e della fu Antonia Cinich, nato a Crassizza (Buie d'Istria) il 2 ottobre 1878 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gardossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli della defunta moglie Maria Visintin, nati a Villa Gardossi: Antonio, il 7 settembre 1908; Rosina, il 18 gennaio 1911; Emilio, il 28. settembre 1914; Pietro, il 17 giugno 1919; Maria-Antonia, il 29 marzo 1923 e Virginia, il 27 dicembre 1925. Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addi 10 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Leone.

(5068)

N. 270 G.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte nute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione dei Regio decreto-legge anzidetto,

Ritenuto che il cognome « Giurgiovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giurgiovich Simone, figlio del fu Simeone e della fu Antonia Giurgiovich, nato a Momiano (Buie d'Istria) il 4 aprile 1888 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giorgi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Angela Smillovich di Antonio e di Angela Beloslavo, nata a Momiano il 28 maggio 1890 ed al figlio Giovanni, nato a Momiano il 7 maggio 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5069)

N. 213 G.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gamboz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gamboz Giorgio figlio del fu Michele e di Maria Sossa, nato a Carsette (Buie d'Istria) l'8 agosto 1885 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gambo ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria San di Antonio e di Giovanna Stipancich, nata a Sterna il 23 marzo 1892, ed ai figli nati a Carsette: Guerrino il 31 marzo 1914, Adele, il 18 gennaio 1916 e Cristina il 9 novembre 1918.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addi 10 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5070)

N. 218 G.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gamboz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassimere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gamboz Valentino figlio di Antonio e di Filomena Fomizza, nato a Carsette (Buie d'Istria) il 18 ottobre 1897 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gambo ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Eufemia Giurgiovich fu Giacomo e fu Anna Germanis, nata a Momiano (Buie d'Istria) il 30 agosto 1884.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addi 10 settembre 1930 · Anno VIII

Il prefetto: Leone.

(5071)

N. 244 G.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Giacomincich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana; Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Giacomincich Antonia ved. di Matteo figlia del fu Nicolò Dessanti e della fu Margherita Posar, nato a Buie d'Istria il 14 giugno 1858 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di «Giacomini».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addi 10 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Leone.

(5072)

N. 225 G.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gardos » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gardos Domenico figlio del fu Matteo e della fu Lucia Dubaz, nato a Crasizza (Buie d'Istria) il 4 giugno 1870 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di «Gardossi».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla 2ª moglie Giovanna Paich fu Antonio e fu Fosca Levati, nata a Sterna il 14 febbraio 1878 ed al figlio della 1ª moglie def. Angela Gurian, Carlo, nato a Villa Gardossi il 24 luglio 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addi 10 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Leone.

(5073)

N. 233 G.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Giacovaz » di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacovaz Antonia ved. di Giacomo, figlio di Antonio Braico e di Antonia Pribaz, nato a Oscurus (Buie d'Istria) l'8 settembre 1883 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giacovani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Oscurus: Giovanni, il 31 agosto 1909, Antonia il 21 settembre 1907; Giuseppe, il 21 agosto 1909; Marcella, il 21 settembre 1910; Antonio, il 15 marzo 1924; Giacomo, il 9 ottobre 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addi 10 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5074)

N. 264 G.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulia restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio descreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Giurgiovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decerto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giurgiovich Matteo, figlio del fu Antonio e della fu Caterina Giurgievich, nato a Crassizza (Buie d'Istria) il 26 marzo 1866 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giorgi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli della defunta moglie Angela Biloslavo, nati a Villa Gardossi: Lucia, il 12 ottobre 1893; Giovanni, il 20 gennaio 1891; alla nuora Maria Reganzin di Matteo e di Maria Bibalo, moglie di Giovanni Giurgiovich, nata a Villa Gardossi l'8 marzo 1904 ed alle nipoti, figlie di Giovanni Giurgiovich e di Maria Reganzin, nate a Villa Gardossi: Maria, il 25 luglio 1925; Amelia, il 2 febbraio 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addi 11 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5075)

N. 241 G.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gherbaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gherbaz Pietro, figlio del fu Giuseppe e di Maria Visintin, nato a Momiano (Buie d'Istria) il 25 maggio 1892 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gherbassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Giacovaz di Giuseppe e di Antonia Braico, nata ad Oscurus il 13 maggio 1897; al figlio Pietro, nato a Momiano il 12 aprile 1922 ed alla madre Maria Visintin fu Pietro e fu Marina Recossi, vedova di Giuseppe Gherbaz, nata a Cittanova d'Istria il 27 agosto 1853.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Leone.

(5076)

N. 239 G.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gherbaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gherbaz Antonio figlio del fu Giuseppe e di Maria Visintin, nato a Momiano (Buie d'Istria) il 5 giugno 1880 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gherbassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Bissiach di Antonio e di Antonia Braico, nata a Momiano il 14 gennaio 1893, ed ai figli nati a Momiano: Antonio, il 10

maggio 1908; Maria, il 9 luglio 1909; Pietro, il 12 aprile 1911; Agostino, il 27 luglio 1921 e Giuseppina Amalia, l'11 maggio 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Leone.

(5077)

N. 237 G.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Giacovaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Giacovaz Maria ved. di Antonio, figlia di Antonio Braico e di Antonia Pribaz, nata a Oscurus (Buie d'Istria) il 21 ottobre 1871 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di «Giacovani».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alle figlie nate ad Oscurus: Caterina, il 28 ottobre 1900; Teresa, il 28 giugno 1905; Giovanna, il 17 aprile 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addi 10 settembre 1930 - Anno VIII

11 prefetto: LEONE.

(5078)

N. 220 G.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gardos » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gardos Antonio figlio del fu Giovanni e della fu Marina Radessich, nato a Crassizza (Buje d'Istria) il 13 settembre 1869 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gardossi».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Zanco fu Giacomo e fu Caterina Bassanese, nata a Portole il 3 marzo 1869, ed ai figli nati a Villa Gardossi: Giovanni, il 10 settembre 1902; Giuseppe, il 18 maggio 1906 ed Ernesto, il 26 maggio 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addi 11 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Leone.

(5079)

N. 284 G.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gerolimich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gerolimich Giovanni, figlio del fu Giuseppe e di Maria Lorenzini, nato a Lussinpiccolo il 26 febbraio 1875 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gerolimi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addi 12 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5080)

N. 3390-698.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratuz Ignazio fu Ignazio e della fu Maria Gnjezda, nato a Idria il 3 gennaio 1895 e residente a Idria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bratuz Maria fu Leopoldo Sinkovec, nata a Idria il 5 agosto 1903, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Idria, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 maggio 1931 . Anno IX

Il prefetto: Tiengo.

(5953)

N. 3390-697.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bratuz ved. Maria di Andrea Pozenel e della fu Voncina Francesca, nata a Idria il 20 marzo 1884 e residente a Idria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bratuz Martino fu Martino, nato a Idria il 26 ottobre 1906, figlio;

Bratuz Albina fu Martino, nata a Idria il 16 dicembre 1908, figlia;

Bratuz Francesca fu Martino, nata a Idria il 3 aprile 1911, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Idria, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Tiengo.

(5954)

N. 3390-696.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bratuz ved. Maria fu Andrea Rupnik e della fu Car Geltrude, nata a Idria il 25 marzo 1870 e residente a Idria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bratuz Marianna fu Giovanni, nata a Idria 12 febbraio 1905, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Idria, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Tiengo.

(5955)

N. 3390-692.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratuz Giorgio fu Giovanni e della fu Kofol Maria, nato a Cal di Canale il 12 aprile 1879 e residente a Cal di Canale, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bratuz Giulia fu Michele Pregelj, nata a Cal il 15 febbraio 1886, moglie;

Bratuz Francesco, nato a Cal il 9 marzo 1908, figlio; Bratuz Susanna, nata a Cal il 16 aprile 1910, figlia; Bratuz Maria, nata a Cal il 25 ottobre 1911, figlia; Bratuz Giulia, nata a Cal il 14 giugno 1913, figlia; Bratuz Miroslao, nato a Cal il 10 luglio 1919, figlio; Bratuz Ottilia, nata a Cal il 4 dicembre 1920, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cal di Canale, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Tiengo.

(5958)

N. 3390-691.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in torma italiana dei cognomi delle tamiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale o agosto 1926 per la esecuzione del Regio decretolegge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma itanana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratuz Giuseppe fu Giovanni e fu Kofol Maria, nato a Cal di Canale il 2 agosto 1873 e residente a Cal di Canale, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bratuz Francesco fu Valentino Pregelj, nata a Cal di Canale il 4 gennaio 1875, moglie;

Bratuz Antonio, nato a Cal il 9 maggio 1900, figlio;

Bratuz Vittoria, nata a Cal il 7 novembre 1901, figlia; Bratuz Vincenzo, nato a Cal il 18 luglio 1903, figlio;

Bratuz Maria, nata il 4 agosto 1905, figlia;

Bratuz Giuseppe, nato a Cal il 14 settembre 1906, figlio;

Bratuz Celestino, nato a Cal il 9 marzo 1912, figlio;

Bratuz Susanna, nata a Cal il 30 luglio 1913, figlia;

Bratuz Giovanni fu Giovanni, nato a Cal il 6 febbraio 1877, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cal di Canale, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Tiengo.

(5959)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 179.

Media dei cambi e delle rendite del 7 settembra 1931 - Anno IX

Francia	74.96	Oro	368.96
Svizzera	372.87	Belgrado .	33.66
Londra	92.916	Budapest (Pengo) .	3.34
Olanda	7.713	Albania (Franco oro).	368
Spagna	170 —	Norvegia	5.112
Belgio .	2.664	Russia (Cervonetz)	 ,
Berlino (Marco oro)	4.534	Svezia	5.115
Vienna (Schillinge)	2.687	Polonia (Sloty)	213.50
Praga (Schillinge)	56.68	Danimarca.	5.112
Romania	11.37	Rendita 3,50 %	73.85
Oro	12.23	Rendita 3.50 % (1902)	68 —
Peso Argentino Carta	5.345	Rendita 3 % lordo	44.675
New York	19.122	Consolidato 5 % .	81.975
Dollaro Canadese	19.03	Obblig.Venezie 3.50%:	79.95

MUGNOZZA GIUSEPPE, direttore

Rossi Enrico, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato · G. C.